

**Disposizioni procedurali in materia di obblighi informativi
riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica,
ai sensi degli articoli 5, 10 e 11 del Regolamento regionale n. 2/2019**

A) Accesso alla procedura regionale di rilevazione statistica e registrazione dei dati degli ospiti

Con riferimento a ciascun mese di apertura della locazione turistica, i locatori – entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo – devono registrare tutti i dati degli ospiti, come richiesto dall'ISTAT, caricando gli arrivi e partenze relativi a ciascun giorno di calendario; è comunque possibile anche effettuare quotidianamente l'aggiornamento degli arrivi e partenze.

La procedura di rilevazione statistica consente due diverse modalità di registrazione dei dati:

- INSERIMENTO DIRETTO (modalità on-line): viene effettuato attraverso la procedura informatica regionale che consente l'inserimento dei dati di arrivo e partenza degli ospiti, accedendo al portale regionale www.veneto.eu-area_operatori
- TRASMISSIONE DI FILE (modalità off-line): è dedicata esclusivamente ai locatori che utilizzano un proprio sistema gestionale (software) di registrazione degli ospiti; in tal caso il sistema gestionale del locatore deve generare un file dati per ogni giorno di apertura (è necessario un intervento sul proprio software per la generazione di tali file); le specifiche tecniche del file da trasmettere sono indicate nel documento: [Tracciato record off line](http://www.regione.veneto.it/web/turismo/indicazioni-operative) accessibile dal sito www.regione.veneto.it/web/turismo/indicazioni-operative
-

B) Obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio

A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente dalla procedura telematica un unico codice identificativo; il codice è visibile, accedendo alla procedura di rilevazione statistica nel portale, nella scheda anagrafica alloggi; ciascun locatore può visualizzare solo i codici identificativi dei suoi alloggi dati in locazione.

Per ciascun alloggio dato in locazione turistica, il locatore deve:

- a) pubblicare il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica nelle parti informative relative all'alloggio presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva,
- b) esporre il codice identificativo assegnato dalla procedura telematica su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio, secondo le modalità indicate dall'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2019; ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, art. 17, co. 1, lett. i), si dà atto che tale targa è esente dall'imposta di pubblicità, perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge.

Per le sole locazioni che il **19 novembre 2019**, data di entrata in vigore del Regolamento regionale n.2/2019, sono temporaneamente chiuse in conformità ai periodi di apertura/chiusura comunicati alla Regione del Veneto:

- l'obbligo di pubblicazione del codice identificativo va assolto nei termini di cui al successivo punto C) solo se gli alloggi sono comunque presenti sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva;
- l'obbligo di esposizione della targa con il codice identificativo va assolto entro il giorno precedente il

primo periodo di apertura successivo al 19 novembre 2019.

C) Termini entro i quali devono essere adempiuti gli obblighi di pubblicazione e di esposizione del codice identificativo di ciascun alloggio

1) Alloggi oggetto di nuova comunicazione

Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica oggetto di comunicazione di locazione turistica successiva alla data del presente Decreto, gli obblighi di pubblicazione del codice identificativo sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva e gli obblighi di esposizione su targa affissa all'ingresso esterno dell'edificio devono essere assolti **entro 30 giorni** dalla data di protocollazione da parte della Regione della comunicazione di locazione turistica. La data di protocollazione della comunicazione di nuova locazione turistica è comunicata ai Comuni per i controlli di competenza.

2) Alloggi in locazione già registrati

Tutti gli alloggi oggetto di comunicazione di locazione turistica anteriore alla data del presente Decreto sono già registrati nella procedura telematica. Prima della previsione normativa del codice unico identificativo, tuttavia, la comunicazione di locazione turistica e la registrazione in procedura potevano essere:

- a) specifiche per singola unità abitativa: in questo caso la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ciascun alloggio;
- b) cumulative in un'unica posizione anagrafica di tutte le camere e i posti letto di più unità abitative (ad esempio, quando gli alloggi sono tutti in uno stesso edificio): in questo caso la procedura non assegna il codice finché il locatore non inserisce in procedura – per ciascuna unità abitativa – i dati aggiornati relativi a: indirizzo, numero di camere, numero di posti letto, periodo di locazione.

Accedendo alla procedura di rilevazione statistica nel portale regionale www.veneto.eu-area operatori, tutti i locatori di alloggi già registrati possono verificare, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi, se gli alloggi sono registrati per singola unità abitativa con assegnazione del codice identificativo di ciascuno o se sono registrati cumulativamente e quindi senza assegnazione dei necessari codici identificativi.

2.a) Alloggi già registrati con codice identificativo assegnato

I locatori di alloggi con il codice identificativo già assegnato in procedura devono pubblicare ed esporre il codice identificativo nei modi indicati al precedente punto B) **entro il 15 dicembre 2019**.

2.b) Alloggi già registrati senza codice identificativo assegnato

Il codice identificativo degli alloggi non è visibile se nella banca dati anagrafica regionale risultano inserite posizioni anagrafiche cumulative di più alloggi per lo stesso locatore, come, ad esempio, quando gli alloggi sono tutti ubicati all'interno dello stesso edificio e registrati in unica posizione anagrafica cumulativa di tutti i posti letto e di tutte le camere dell'edificio.

In questo caso, per visualizzare il codice identificativo di ciascun alloggio, il locatore deve prima aggiornare la suddetta banca dati, in conformità agli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale n. 2/2019. A tale scopo il locatore deve:

1. accedere con le proprie credenziali alla procedura di registrazione arrivi e presenze dal portale regionale www.veneto.eu-area operatori;
2. visualizzare la scheda "Anagrafica alloggi" e procedere alla compilazione di un modulo di modifica, inserendo per ciascun alloggio, i dati aggiornati di indirizzo, di numero di camere, di numero di posti

letto e del periodo di locazione ed eliminando la riga con i dati cumulati;

3. stampare il modello regionale in formato pdf di comunicazione di locazione turistica con i dati aggiornati;
4. inviare detto modello compilato all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it.

Dopo che la comunicazione di locazione turistica aggiornata è stata validata dai competenti uffici della Direzione Turismo, la procedura telematica assegna automaticamente il codice identificativo a ogni alloggio registrato in anagrafe e il codice diventa visibile al locatore turistico quando accede alla procedura di rilevazione statistica, consultando i dati della scheda anagrafica alloggi nel portale citato.

I locatori di cui al presente punto quindi devono pubblicare ed esporre il codice identificativo nei modi indicati al precedente punto B) **entro il 31 dicembre 2019**.

D) Accesso dei Comuni alle informazioni della banca dati anagrafica regionale

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento regionale n. 2/2019, il Comune, al fine del controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica, nonché dei codici identificativi degli alloggi pubblicizzati, può chiedere l'accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale delle locazioni turistiche secondo le procedure individuate con il presente decreto e di seguito descritte.

La richiesta va inviata al Direttore della Direzione regionale Turismo, tramite PEC, all'indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it e deve indicare l'Ufficio competente alla vigilanza sugli alloggi in locazione turistica e il Responsabile del procedimento.

Le informazioni della banca dati anagrafica regionale degli alloggi in locazione turistica sono trasmesse in formato Excel all'indirizzo PEC indicato dal Comune, sono limitate alla competenza territoriale del Comune richiedente e consistono in:

1. data di protocollazione regionale della comunicazione di locazione turistica;
2. dati identificativi del locatore turistico, come indicati nella citata comunicazione;
3. dati identificativi dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
4. periodi apertura dell'alloggio, come indicati nella citata comunicazione;
5. codice identificativo dell'alloggio dato in locazione.

Si ricorda che il codice identificativo è assegnato automaticamente dalla procedura telematica soltanto dopo la validazione della comunicazione di locazione turistica da parte dei competenti uffici regionali.

La Regione non fornisce ai Comuni dati degli alloggi oggetto di comunicazioni di locazione turistica protocollate e ancora in fase istruttoria per la validazione. Per essi si deve fare riferimento alla data di protocollazione regionale della comunicazione di locazione turistica anche agli effetti degli obblighi dei locatori e dei controlli comunali, come sopra descritto.